



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

**DETERMINAZIONE N. 200 DEL 30/10/2013**

**Determinazione di impegno per la procedura di affidamento in Convenzione Consip “Reti Locali 4” per il servizio di ripristino del cablaggio esistente presso i locali della nuova sede dell'Ufficio Centralizzato Espropri e di nuovo cablaggio strutturato per parte dei suddetti locali.**

### **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA**

**Visto** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato;

**Visto** il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco di L'Aquila, il dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012;

**Visto** l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

**Visto** il comma 1 dell'articolo 4 dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, con cui il Capo del dipartimento della protezione civile, al fine di gestire efficacemente le procedure connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi provvisori di durevole utilizzazione nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio, è stato autorizzato ad istituire, sino al termine dello stato di emergenza, un'apposita struttura di missione, con sede a L'Aquila;

**Visto** l'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 20 del 20 settembre 2012 che ha individuato i comuni colpiti dal sisma 2009, nonché le amministrazioni provinciali di L'Aquila, Teramo e Pescara, quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e alle espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore;

**Visto** il protocollo d'Intesa del novembre 2012, con cui i Sindaci di numerosi comuni colpiti dal sisma del 2009 hanno espresso l'intenzione di istituire, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, uno specifico Ufficio Centralizzato per le Espropriazioni presso il Comune dell'Aquila, considerata la mole di lavoro (oltre 6000 particelle catastali occupate, a fronte di 25000 aventi diritto) e la complessità dei procedimenti straordinari in corso di perfezionamento;

**Visto** l'articolo 2, comma 2, dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento degli Uffici Speciali con cui è stato previsto che *“Per un migliore perseguimento delle proprie finalità, l'Ufficio Speciale può concordare con le amministrazioni competenti che gli siano conferite e demandate anche ulteriori attività e funzioni, purché collegate al sisma del 2009”*;

**Preso atto** che con successivo accordo ex articolo 15 della legge 241 del 1990, il Sindaco di L'Aquila ed i Sindaci rappresentanti delle otto Aree omogenee hanno esteso il predetto protocollo d'intesa ampliando le competenze degli US anche alle attività correlate alla regolarizzazione delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni attuate per fronteggiare l'emergenza sismica;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo è stato convenuto di *“Demandare ai titolari degli Uffici Speciali la competenza gestionale e istruttoria delle procedure*

*amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni finalizzate al superamento dell'emergenza in modo da costituire un centro di costo unitario per tutte le attività nei termini previsti dalla delibera Cipe del 21.12.2012";*

**Considerata** la spesa ingentissima derivante dal pagamento da parte dei comuni competenti delle indennità di occupazione e di espropriazione relative alle numerose procedure sospese e l'urgenza di definire entro luglio 2014 le procedure di espropriazione pendenti, vista la scadenza del termine quinquennale per l'emanazione del decreto di esproprio decorrente dalla data di efficacia dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

**Considerato** che l'Ufficio Centralizzato Espropri opera presso i locali della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, siti a L'Aquila in Viale delle Fiamme Gialle, Palazzina C1;

**Vista** la nota, prot. n. 135521 del 24 settembre 2013, acquisita al prot. USRA/3299 del 25 settembre 2013, con la quale la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza ha disposto il trasferimento dell'Ufficio Centralizzato Espropri dal piano terra al piano secondo;

**Considerato** che occorre con urgenza rendere pienamente operativi i locali adibiti alla nuova sede dell'Ufficio Centralizzato Espropri, ed in particolare occorre procedere al ripristino del cablaggio esistente e ad un nuovo cablaggio strutturato per parte dei suddetti locali;

**Considerato** che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a modifica di quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche, ha reso obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al cosiddetto sistema della Consip S.p.A., in quanto stazione appaltante per gli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione;

**Atteso** che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

**Vista** la Convenzione Consip "Reti Locali 4", attivata il 9 ottobre 2012 ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., dalla Consip S.p.A. con il fornitore Telecom Italia S.p.A.;

**Vista** la Determinazione a contrarre n. 158 del 02/10/2013 ai sensi dell'articolo 11, D. Lgs. n. 163/2006 con la quale è stata determinata l'adesione alla Convenzione Consip "Reti Locali 4" di cui sopra ed avente ad oggetto il servizio di ripristino del cablaggio esistente presso i locali della nuova sede dell'Ufficio Centralizzato Espropri e di nuovo cablaggio strutturato per parte dei suddetti locali;

**Vista** la nota, prot. USRA/4295 del 21/10/2013, con la quale è stata inoltrata alla Società Telecom Italia S.p.A. la lettera d'ordine per la redazione del Progetto Esecutivo e Preventivo Economico Definitivo per la fornitura dei servizi sopra meglio descritti;

**Visto** il Progetto Esecutivo 13CE2158 del 29/10/2013, acquisito al protocollo USRA/4677 del 30/10/2013, inerente il servizio di ripristino del cablaggio esistente presso i locali della

nuova sede dell'Ufficio Centralizzato Espropri e di nuovo cablaggio strutturato per parte dei suddetti locali, per un valore pari ad € 9.188,95, oltre IVA pari ad € 2.021,57, per un importo complessivo di € 11.210,52;

**Visto** l'ordine diretto di acquisto (ODA) n. 957776 del 30/10/2013, acquisito al protocollo n. USRA/4689 del 30/10/2013, con il quale è stato commissionato il servizio di ripristino del cablaggio esistente presso i locali della nuova sede dell'Ufficio Centralizzato Espropri e di nuovo cablaggio strutturato per parte dei suddetti locali, per un valore complessivo pari ad € 11.210,52, IVA inclusa nella misura del 22%;

**Visti** gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** codice identificato gare (CIG) ZCA0C29C19;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Responsabile Unico del procedimento è individuato nel firmatario della presente determina;

**Tenuto conto** che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sui fondi trasferiti dal decreto n. 48/2013, Capo III, articolo 3, del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

## DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa,

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di richiamarlo a far parte del presente provvedimento;
2. Di approvare l'ordine diretto di acquisto (ODA) n. 957776 del 30/10/2013, prot. n. USRA/4689 del 30/10/2013, con il quale è stato commissionato il servizio di ripristino del cablaggio esistente presso i locali della nuova sede dell'Ufficio Centralizzato Espropri e di nuovo cablaggio strutturato per parte dei suddetti locali;
3. Di impegnare la somma di € 9.188,95, oltre IVA nella misura del 22% pari ad € 2.021,57, per un importo complessivo di € 11.210,52;
4. Di individuare il Responsabile Unico del procedimento nel firmatario della presente determina;
5. Agli oneri relativi all'attuazione di quanto disciplinato dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal decreto n. 48/2013, Capo III, articolo 3, del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

L'Aquila,

Il Titolare dell'Ufficio speciale per la  
ricostruzione della città di L'Aquila

